RegioneLombardia

Organismo Pagatore Regionale

Reg UE 1308/2013 - Reg UE 2016/1238 - Reg UE 2016/1240
Reg UE 2020/596
Auto all'ammasso carni bovine

Manuale delle procedure e dei controlli

Sommario

1. Premessa 3
2. Beneficiari 3
3. Prodotti ammessi all'ammasso 3
4. Importo dell'aiuto e Durata dell'ammasso 4
5. Domande di aiuto 4
6. Cauzione 5
7. Accettazione della domanda di aiuto 6
8. Elementi del contratto e obbligazioni della parte contraente 6
   8.1 Contratto 6
   8.2 Obblighi dell'operatore 7
9. Trasferimento dei prodotti oggetto di ammasso 8
10. Periodo dell'ammasso e svincolo dell'ammasso 8
11. Controlli 9
   11.1 Controlli di ammissibilità 9
   11.2 Controlli al conferimento 9
   11.3 Controlli durante il periodo di ammasso 10
   11.4 Controlli al temine del periodo di ammasso 10
12. Pagamenti 11

Appendice A – Modalità di profilazione sul portale SISCO ai fini del presente bando 12

1. Premessa

Con Regolamento (UE) 2020/596, l'Unione Europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi.

Le carni ammissibili all'aiuto all'ammasso privato e l'importo dell'aiuto sono specificati nell'allegato al predetto Regolamento (UE) 2020/596.

Salvo disposizioni contrarie previste dal suddetto regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

2. Beneficiari

I beneficiari ammassatori devono avere i seguenti requisiti:

a. esercitare un'attività nel settore del bestiame e delle carni;

b. aver aperto un fascicolo aziendale contenuto nei sistemi informativi dell'Organismo Pagatore Regionale.

3. Prodotti ammessi all'ammasso

L'aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi che non sono stati ancora conferiti all'ammasso.

Possono essere ammesse all'ammasso i quarti posteriore ovvero la parte posteriore di una mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole intere o tagliate

Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originarie dell'Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238 ovvero:

a. carni bovine classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, e identificate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento;

b. carni di animali allevati nell'Unione almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine macellati al massimo 10 giorni prima del conferimento all'ammasso;

c. carni di animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (apposizione del bollo sanitario);
d. carni di animali prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
e. carni di animali non macellati d'urgenza;
f. carni conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.

Si precisa che per la verifica dei requisiti qualitativi è sufficiente acquisire l'attestazione rilasciata dall'autorità competente in materia dei controlli previsti dal Reg. (UE) 2017/625 sull'impianto di macellazione, sia essa di un paese comunitario o nazionale.

La documentazione dovrà riportare ogni elemento utile a rintracciare la partita di prodotto destinata all'ammasso e l'attestazione che le carni provengono da animali allevati nella Comunità Europea almeno negli ultimi due mesi, nonché la data di macellazione.

La verifica della presenza del bollo sanitario o marchio/etichetta di identificazione previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004, assolve anche al controllo dei requisiti di cui alle precedenti lettere e) - f).

L'acquisizione della documentazione sopra riportata e la verifica della presenza del bollo sanitario è sufficiente per la verifica dei requisiti qualitativi.

4. Importo dell'aiuto e Durata dell'ammasso

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/596 l'ammasso può avere una durata di 90, 120 o150 giorni.

L'importo dell'aiuto è fissato a:

- 1.008 Euro/t a 90 giorni
- 1033 Euro/t a 129 giorni
- 1058 Euro/t a 150 giorni

L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.

5. Domande di aiuto

La domanda di aiuto, contenente la proposta contrattuale deve essere presentata, a partire dal **7 maggio 2020**

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda sono:

1) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati, nella persona del legale rappresentante dell'impresa, dovranno:

- profilarsi sul portale SISCO all'indirizzo https://agricoltura.servizirl.it/ con le modalità descritte all'appendice A;
- conferire un mandato ad un Centri Assistenza Agricola (CAA) per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, qualora quest'ultimo non sia già presente sul portale o non sia aggiornato; l'elenco dei CAA convenzionati don OPLO è disponibile all'indirizzo: https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/i-soggetti-che-operano-con-opr/I-Centri-di-Assistenza-Agricola/
- dare eventualmente delega ad un CAA per la compilazione della domanda secondo la modalità indicata al punto 1).

2) i CAA convenzionati con OPLO che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato per la gestione del fascicolo aziendale ed una delega alla presentazione della domanda;

3) altri soggetti (liberi professionisti/ecc.) che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro una delega alla presentazione della domanda;

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del D.lgs. 82/2005

La domanda potrà essere sottoscritta :

6. con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti. Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

7. Con firma autografa

8. Con firma differita come riportato nella nota di questo Organismo pagatore n. prot 84074_20_04_2020

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro i termini di chiusura soprariportati.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata. La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sisco, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda e i relativi allegati non siano presentati entro la scadenza stabilita**.** Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sisco entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Ogni domanda di ammasso - deve far riferimento esclusivamente al prodotto "Quarti posteriori separati: la parte posteriore di una mezza carcassa, comprendente tutte le ossa e la coscia e il controfiletto, compreso il filetto, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza il gambo e con o senza il fianco sottile" recante il corrispondente codice NC 0201 20 50, classificati nelle categorie S (Superior), E (Excellent); U (Very Good); R (Good); O (Fair) .

Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è di 10 tonnellate

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 2020/596 **i richiedenti devono presentare all'atto della presentazione della domanda una garanzia fideiussoria pari a 100 € per tonnellata ammassata,** secondo il fac-simile allegato al decreto OPR relativo alla specifica procedura di ammasso.

6. Cauzione

Ai fini della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve aver costituito ed allegato alla domanda una cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria (di seguito "fideiussione") pari a 100 € per tonnellata ammassata.

La fideiussione, normalmente stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata dalla conferma di validità effettuata dalle sedi centrali delle rispettive Compagnie Assicurative o Istituti Bancari.

Non è necessario richiedere la suddetta conferma qualora la fideiussione sia emessa direttamente dalla sede centrale dell'ente garante o da una filiale dello stesso ente (di norma un istituto bancario) con poteri analoghi a quello della sede centrale.

il beneficiario deve consegnare all'atto del controllo documentale ai servizi Agricoltura foreste caccia e pesca competenti per territorio o alla provincia di Sondrio la fidejussione di cui sopra in originale, qualora acquisita in formato analogico ed allegata alla domanda.

Se il termine ultimo per il conferimento all'ammasso è superato, la fideiussione è escussa.

7. Accettazione della domanda di aiuto

L'organismo pagatore decide dell'ammissibilità delle offerte e delle domande in base alle condizioni di cui agli articoli 2 e 40 del reg UE 2016/1240.

Se decide che una domanda è inammissibile, Il servizio AFDP / provincia di Sondrio ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Nel caso in cui la proposta contrattuale fosse respinta la cauzione è immediatamente svincolata.

Nel caso in cui la domanda fosse accettata Il servizio AFDP / provincia di Sondrio comunica al beneficiario all'ottavo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda, l'accettazione della suddetta domanda inoltrando contestualmente i termini del contratto di ammasso

8. Elementi del contratto e obbligazioni della parte contraente

8.1 Contratto

Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

I contratti sono conclusi tra l'Organismo pagatore e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui domanda è stata accettata.

I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non può superare il quantitativo indicato nella comunicazione di accettazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 45, paragrafo 2 del Reg. UE n. 2016/1240

Il contratto comprende, ove opportuno, gli elementi di cui all'articolo 52 e:

- le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento di esecuzione recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato

- le disposizioni pertinenti contenute nella domanda

Tenuto conto della possibilità di conferire prodotto disossato, secondo le ulteriori indicazioni fornite dai Servizi della Commissione europea con la citata nota prot. n. Ares (2020) 2263415 del 28/04/2020, "in tal caso, **il volume ammissibile all'aiuto è il peso totale dei tagli disossati dei quarti posteriori.** Quando i quarti posteriori pertinenti sono immagazzinati come tali (senza

disossamento), il volume ammissibile è il peso totale dei quarti posteriori (comprese le ossa, ecc.)".

8.2 Obblighi dell'operatore

Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore:

a. conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:

   - sostituire i prodotti immagazzinati
   - trasferirli in un altro luogo di ammasso privato

b. conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;

c. trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/ contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3;

d. consentire all'organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

e. fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/ contenitore/silo.

l'organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati alle condizioni seguenti:

ii) per gli altri prodotti, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;

Su richiesta, l'operatore tiene a disposizione dell'organismo pagatore preposto al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:

a. il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;

b. l'origine e la data di produzione o, per lo zucchero, l'anno di commercializzazione della produzione, e per le carni la data di macellazione;

c. la data di conferimento all'ammasso;

d. il peso e, per le carni, il numero di tagli imballati;

e. l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo o, per lo zucchero sfuso, nel silo designato dall'operatore;

f. l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.

L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

a. l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
b. le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;
c. il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore/silo; (d) l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore/silo.

9.Trasferimento dei prodotti oggetto di ammasso

Il trasferimento dei prodotti oggetto di ammasso, da un magazzino ad un altro magazzino, può avvenire solo in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati.

In tali situazioni l'ammassatore che intende trasferire i prodotti oggetto di ammasso contrattuale, deve chiedere l'autorizzazione all'Ufficio territoriale competente, che procede alle opportune verifiche e autorizza, o meno, il trasferimento da un magazzino ad un altro. Le operazioni di trasferimento devono essere fatte in presenza del personale della medesima Provincia che verifica la corretta esecuzione delle operazioni, nonché l'integrità del prodotto ammassato.

Nel caso di trasferimento tra province diverse, è necessario accordare il personale della Provincia di partenza e della Provincia di destinazione, per garantire la correttezza dello spostamento.

In caso di trasferimento di prodotti da magazzini posti nel territorio regionale a magazzini posti fuori regione la richiesta di autorizzazione va inoltrata anche all'Organismo Pagatore in cui ha sede il magazzino di destinazione.

10.Periodo dell'ammasso e svincolo dell'ammasso

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 2016/1238, per le carni bovine , le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente.

Tale giorno corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:

(a) nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;

(b) nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.

Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda è conferito all'ammasso.

Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso.

Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.

Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell? Ufficio territoriale competente per quantità parziali non inferiori a 5 tonnellate.

Se al termine del periodo di ammasso il quantitativo già all'ammasso è inferiore al 95 % del quantitativo oggetto della domanda il contratto di ammasso non si conclude.

11.Controlli

I controlli sull'ammasso privato di carni bovine sono effettuati dai servizi AFCP/ provincia di Sondrio

I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dagli art. 56 e 61 del Reg. (CE) n. 201/1240,

11.1Controlli di ammissibilità

Sui dati riportati in domanda verranno effettuati controlli amministrativi di ammissibilità, integrati da verifiche in loco

Le domande di aiuto sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:

a) devono essere firmate e pervenute nei termini ad OPLO:;
b) recare il riferimento del Reg. (UE) 2020/596;
c) nome dell'operatore, indirizzo e numero di partita IVA nello Stato membro in cui svolge la propria attività principale;
d) prodotto o tipo di prodotto, con corrispondente codice NC,
e) quantitativo richiesto,

Le informazioni riportate in domanda di aiuto non possono essere modificate dopo la presentazione.

Ciascun richiedente può presentare più domande di aiuto, ogni domanda fa riferimento ad un magazzino e ad un lotto di prodotto omogeneo.

Una domanda ammissibile si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data protocollazione nei sistemi OPLO, salvo eventuali decisioni della Commissione UE di:

a) sospendere l'applicazione dell'intervento di ammasso; le domande presentate nel periodo indicato dalla decisione non sono accettate;

b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;

11.2 Controlli al conferimento

Per tutti i lotti conferiti all'ammasso il servizio AFCP / provincia di Sondrio effettua controlli documentali in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso per verificare i quantitativi contrattuali.
I controlli comprendono un esame:

- del registro del magazzino
- dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna,

- una verifica materiale della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo dell'ammasso privato.

I controlli sono effettuati al momento del conferimento all'ammasso privato, i funzionari preposti sovraintendono alle operazioni di, eventuale disossatura, congelamento e pesatura dei lotti.

Oltre ai controlli di cui di cui al punto precedente il prodotto ammassato è sottoposto a controllo fisico un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali all'ammasso per accertare che quantitativo, natura, composizione, confezionamento e marcatura dei prodotti e dei lotti in deposito siano conformi ai requisiti dell'ammasso privato e alle specificità indicate dall'operatore nell'offerta o nella domanda.

11.3 Controlli durante il periodo di ammasso

Durante il periodo di ammasso, il Servizio AFCP / provincia di Sondrio procede anche a controlli in loco senza preavviso per verificare che il quantitativo contrattuale sia presente e identificabile nel luogo di ammasso privato.

Il controllo è effettuato in base ad un campione statistico casuale pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti.

Il campione non comprende più del 25 % dei lotti già controllati durante i controlli eseguiti al conferimento salvo se non è stato possibile svolgere un controllo in loco su almeno il 5 % dei lotti comprendente almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti.

11.4 Controlli al temine del periodo di ammasso

Alla fine del periodo di ammasso e prima di iniziare le operazioni di svincolo, l'ammassatore comunica ad OPLO e all'ente controllore competente per magazzino, l'intenzione a svincolare il prodotto dall'ammasso con almeno un preavviso di cinque giorni lavorativi.

Alla fine del periodo di ammasso contrattuale, il Servizio AFCP / provincia di Sondrio effettua controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali, in base ad un controllo documentale del registro del magazzino e dei documenti giustificativi nonché alla verifica della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso.

Il controllo finale è teso a verificare la presenza, la congruità del peso rispetto al peso riscontrato in sede di controllo iniziale, l'integrità dei prodotti in ammasso, nonché il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, durante il periodo di ammasso.
I controlli in fase di svincolo prevedono la verifica del registro di carico e scarico di magazzino ed eventualmente dei registri contabili. Tutta la documentazione visionata è timbrata ed eventualmente acquisita in copia. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo di ispezione.

Oltre ai controlli di cui sopra è sottoposto a verifica fisica un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti per accertare quantitativo, tipo, confezionamento, marcatura e identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso privato.

Non è versato nessun aiuto se il quantitativo accertato a fine ammasso è inferiore al 95% del peso contrattuale.
Alla fine di ogni controllo è redatto un verbale nel quale sono riportati gli elementi verificati e la data del controllo.
Tutti i verbali dei controlli effettuati sono firmati dai controllori e controfirmati dall'ammassatore o da altra persona delegata dall'ammassatore, a cui si rilascia copia.

Nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza di COVID19, non consentano l'attuazione dei controlli in loco, secondo le modalità di controllo disposte dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, saranno comunicate le modalità alternative per l'esecuzione di tali controlli, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 2020/596,

Al termine di ogni verifica di controllo sarà redatto apposito verbale che riporta tutti gli elementi oggetto di verifica.

12.Pagamenti

In conformità all'art. 54 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro tre mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, conformemente all'art. 55 del Regolamento (UE) n. 2016/1240 ed è sottoposto alle condizioni dell'art 8 del Reg. U.E. 2016/1238 e dell'art. 62 del Reg. UE 2016/1240.

Appendice A – Modalità di profilazione sul portale SISCO ai fini del presente bando

Modalità ordinaria:

1. Per profilarsi sul portale SISCO all'indirizzo https://agricoltura.servizirl.it, il richiedente deve essere munito di TS-CNS/CRS o CNS dotata di PIN e di postazione dotata di lettore smart card per la tessera, con il relativo software installato.

a. Per le tessere sanitarie/CNS rilasciate da Regione Lombardia, il PIN viene rilasciato presso:

- tutti gli uffici di Scelta e Revoca delle ASST;
- gli uffici dei Comuni che forniscono il servizio;
- gli uffici di spazioRegione.

mentre il software per l'utilizzo della tessera è disponibile all'indirizzo https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS

b. Per le CNS il PIN ed il software vengono rilasciati dal gestore/emittente della carta (es. CCIAA, Ordini Professionali, gestori privati, ecc.)

2. Al primo accesso al sistema richiede il codice fiscale dell'impresa cui associarsi, la classificazione aziendale ed il ruolo con cui profilarsi: il rappresentante legale deve indicare il codice fiscale della propria impresa, impresa/Ente generico (qualora non trattasi di impresa agricola) ed il ruolo di legale rappresentante. Una volta effettuate le scelte viene inviato il profilo per l'approvazione. Il profilo è autoapprovante per il legale rappresentante che risulta tale in Anagrafe Tributaria.

3. Una volta che il richiedente ha ricevuto l'approvazione del profilo può conferire ad un CAA mandato per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale (qualora non già presente) eventualmente delega per la presentazione della domanda di aiuto entrando nel portale nella sezione Applicazioni Mandati di Assistenza e Applicazioni Deleghe.

Modalità di accesso in assenza di CNS/CRS:

Qualora il richiedente non sia in possesso di TS-CNS/CRS dotata di PIN (smagnetizzazione tessera, uffici di rilascio PIN chiusi o non disponibili a breve, ecc.) è possibile richiedere l'accesso all'assistenza con credenziali temporanee di primo accesso alla casella e-mail di supporto sisco.supporto@regione.lombardia.it indicando:

- la motivazione della richiesta con l'indicazione del codice fiscale del soggetto cui assegnare le credenziali temporanee (legale rappresentante dell'impresa);
- un indirizzo e-mail cui far pervenire le credenziali di accesso;

e allegando, pena il rigetto della richiesta, copia della tessera sanitaria riportante i dati anagrafici e il Codice Fiscale del legale rappresentante dell'impresa.

Una volta ricevute le credenziali temporanee il richiedente può entrare nel portale e profilarsi con le modalità indicate al punto 2) della modalità ordinaria.